

INTESA PER L'ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA NELL'ANNO 2016/2017

Bologna 18 novembre 2016

La Regione Emilia-Romagna, rappresentata dall'Assessore Palma Costi e le Parti Sociali sottoscrittrici la presente intesa, a seguito delle precisazioni alla circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 4/11/2016, pervenute dal Ministero stesso nelle ore successive alla conclusione della seduta del 14 c.m. del Tavolo tecnico di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in merito all'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera f) del D.lgs. 185/2016, in deroga hanno convenuto che i trattamenti di CIG in deroga con inizio delle sospensioni successivo al 31/12/2016 può essere riconosciuto solo ai dipendenti di datori di lavoro (imprenditori e non), purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari (CIGO, CIGS e Fondi di solidarietà o di integrazione salariale di cui al D.lgs. 148/2015 e ss.mm.) scaduti dopo tale data.

Per l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera f) del D.lgs. 185/2016, tenuto conto di quanto convenuto nella riunione del 14 c.m. si conviene quanto segue:

1. si individua in Euro 25.500.000 le risorse da destinare al proseguo della cassa integrazione guadagno in deroga per periodi fino al 30 giugno 2017;
2. si utilizzano le risorse sopracitate per autorizzare le domande già pervenute da parte di datori di lavoro non imprenditori riguardanti l'anno 2015 e, tenuto conto del termine del 30/11/2016, di autorizzare prestazioni di mobilità in deroga di cui all'Intesa del 23/12/2013 riguardanti le annualità 2014, per lavoratori non in possesso di altri strumenti di sostegno al reddito;
3. di dare protezione ai lavoratori sospesi o con riduzione dell'orario di lavoro **che non hanno diritto o hanno terminato i trattamenti di sostegno al reddito "ordinari"** per periodi 2016 e 2017:
 - ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori per l'anno 2016 che hanno già presentato domanda di CIG in deroga, purché i lavoratori non abbiano usufruito di altri istituti di sostegno al reddito,
 - ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro (imprenditori e non) per nuove domande con inizio delle sospensioni a decorrere dal 1/9/2016 per un periodo massimo di quattro mesi, anche con fine trattamento nel 2017. I datori di lavoro che abbiano già richiesto nell'anno 2016 la CIG in deroga ai sensi della DGR 17/2016, potranno richiedere un ulteriore periodo a decorrere dal 1/9/2016 con termine anche nel 2017, per complessivi quattro mesi,
 - ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro (imprenditori e non) con inizio delle sospensioni successiva al 31/12/2016 per un periodo massimo di quattro mesi, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari (CIGO, CIGS e Fondi di solidarietà o di integrazione salariale di cui al D.lgs. 148/2015 e ss.mm.) scaduti dopo tale data;
4. le domande di CIG in deroga di cui alla presente intesa dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2017 nel caso in cui le sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro abbiano inizio nel 2016;
5. le domande di CIG in deroga di cui alla presente intesa dovranno essere presentate entro il 7 dicembre 2016 nel caso in cui le sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro abbiano inizio a decorre dal 1/1/2017;
6. hanno condiviso di rinviare alla Commissione regionale tripartita il confronto per l'utilizzo delle risorse residue per azioni di politica attiva del lavoro.




Le parti hanno condiviso inoltre che qualora intervenissero disposizioni ministeriali che

consentissero una interpretazione maggiormente estensiva sull'utilizzo delle risorse in oggetto, le parti stesse si rincontreranno immediatamente per valutare le integrazioni alla predetta intesa.

La presente sostituisce integralmente l'intesa siglata in data 14/11/2016

Assessore regionale alle Attività produttive, Piano energetico, Economia, Verde e Ricostruzione
post-sima PALMA COSTI

Palma Costi

ORGANIZZAZIONE	FIRMA
CONFINDUSTRIA ER	
CONFCOOPERATIVE	
LEGACOOOPER	
CONFARTIGIANATO ER	
CNA ER	
CONFCOMMERCIO ER	
CONFESERCENTI ER	
CONFIMI ER	
CIA ER	
CGIL ER	
CGIL ER	
CISL ER	
UIL ER	
ASSOCIAZIONE STAMPA ER	
UNIONCAMERE ER	